

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81 c.a.p. 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli, presso la sede domiciliato, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 409 del 06/07/2016;

E

LINDE MEDICALE S.R.L., di seguito “FORNITORE”, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04411460639, partita IVA 01550070617, REA Milano n. 1772901, con sede in Arluno (MI) Via Guido Rossa 3 c.a.p. I-20010, in persona del Procuratore Speciale Alberto Cogliati, il quale interviene in forza dei poteri conferiti giusta atto di procura speciale autenticato nelle firme da dott. Paolo Setti Notaio in Milano in data 13/01/2017 Repertorio n. 41635;

PER

l'affidamento triennale del “*Servizio di gestione e relativa fornitura di gas medicinali e tecnici occorrenti alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 6191835FDE*”.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di gennaio presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, che è persona a me nota;
- Alberto Cogliati, nato a Monza (MB) il 11/01/1967 codice fiscale CGLLRT67A11F704E, personalmente identificato mediante documento di identità Carta di Identità n. AO9598986 rilasciata da Comune di Monza il 21/01/2009 con validità fino al 20/01/2019.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. 138 del 24/03/2015, nell'approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, veniva indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata all'affidamento triennale del servizio di gestione e relativa fornitura di gas medicinali e tecnici occorrenti alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006;
- con Deliberazione D.G. n. 409 del 06/07/2016, in esito alla procedura di gara, veniva disposta

l'aggiudicazione definitiva in favore del Fornitore per un importo totale complessivo per tutta la durata triennale dell'affidamento pari ad € 1.403.549,00 (unmilionequattrocentotremilacinquecentoquarantanove/00) IVA esclusa, calcolato, in via presuntiva, sulla base degli importi unitari offerti dal Fornitore in sede di gara per ciascun prodotto componente la procedura aggiudicata moltiplicati per i quantitativi di prodotto stimati quale fabbisogno triennale indicati nel Disciplinare di gara nonché nello "Schema offerta economica" Allegato 4 al Disciplinare di gara;

- a seguito di ricorso avverso il succitato provvedimento di aggiudicazione proposto dal concorrente secondo in graduatoria, è pendente giudizio di merito innanzi al TAR Lazio Sezione Terza Quater R.G. n. 9438/2016 e si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 10ter, D.Lgs. n. 163/2006;
- il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria di importo pari a € 589.490,58 (cinquecentoottantanovemilaquattrocentonovanta/58), in applicazione dell'art. 113, comma 1 terzo periodo, D.Lgs. n. 163/2006, ridotto del cinquanta per cento ai sensi del medesimo art. 113, comma 1 ultimo periodo, mediante fideiussione bancaria n. 01383/8200/00675955/4823/2016 rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A.;
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 26 del presente contratto;
- la procedura di gara risulta indetta in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e vi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, l'Offerta Economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118" di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi della Fondazione, ovvero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;

b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto evidenziato in premesse.

a) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *"Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di gestione e relativa fornitura di gas medicinali e tecnici occorrenti alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata"* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire il "Servizio di gestione e relativa fornitura di gas medicinali e tecnici occorrenti alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 6191835FDE", di seguito per brevità denominato anche solo "servizio" o "appalto".

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo economico complessivo del contratto pari a € 1.403.549,00 (unmilionequattrocentotremilacinquecentoquarantanove/00) IVA esclusa e oneri DUVRI esclusi.

3. Il suddetto importo massimo è calcolato, in via presuntiva, sulla base dei prezzi unitari aggiudicati moltiplicati per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Fondazione, indicati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

4. Resta inteso che, in corso di validità del contratto, i quantitativi dei prodotti oggetto dell'appalto, indicati nel Disciplinare di gara, costituendo un fabbisogno stimato e pertanto da considerarsi indicativo, possono subire variazioni in funzione dei fabbisogni reali ed essere pertanto rettificati, in aumento e diminuzione, senza che il Fornitore possa muovere eccezione alcuna. La Fondazione si riserva altresì di sospendere l'acquisizione dei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per esigenze operative del reparto utilizzatore.

5. Le prestazioni potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Disciplinare di gara la Fondazione si riserva di richiedere al Fornitore servizi aggiuntivi e/o la fornitura di appositi dispositivi medici non inclusi nell'appalto, non quantificabili *ex ante*. Tali servizi e/o forniture potranno avere complessivamente un valore annuo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA esclusa. La prestazione di tali ulteriori servizi e/o forniture dovrà essere espressamente autorizzata dalla Fondazione che potrà decidere di rivolgersi al libero mercato a suo insindacabile giudizio. Per tali servizi e/o forniture la Fondazione corrisponderà al Fornitore il valore risultante dai preventivi presentati e dalle relative approvazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti.

2. Stante la rilevanza e l'essenzialità dell'oggetto dell'appalto, al fine di assicurare che il subentro del Fornitore avvenga in assenza di qualsivoglia disservizio per la Fondazione, l'avvio dell'esecuzione del contratto ha luogo al termine del periodo di sovrapposizione/affiancamento all'esecutore uscente previsto dal Capitolato Tecnico (par. 13.1), che il Fornitore si impegna a prestare con inizio dal giorno immediatamente successivo alla data di stipula del contratto.

3. La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei presupposti ivi previsti.

4. Al termine del periodo di validità contrattuale, la Fondazione si riserva la facoltà di estendere la validità dell'appalto stesso per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza ovvero per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione di nuova gara volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi, ivi comprese gare regionali centralizzate. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a proseguire le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

5. I primi 3 (tre) mesi di erogazione delle prestazioni successivi all'avvio dell'esecuzione del contratto sono da considerarsi in prova, con facoltà della Fondazione di revocare l'affidamento, in tutto o in parte, qualora in tale periodo riscontri, a proprio insindacabile giudizio, la non corrispondenza ai requisiti previsti e/o la mancata tenuta qualitativa dei prodotti e dei servizi o che le prestazioni sono eseguite dal Fornitore in maniera assolutamente insoddisfacente, non idonea e non rispondente ai contenuti del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Economica e dell'Offerta Tecnica.

Articolo 4 – Condizioni del servizio

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel

Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità con quanto riportato nell'Offerta Tecnica, se migliorativa, pena la risoluzione di diritto del contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la validità contrattuale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità del servizio e della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 8, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa al servizio e alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere fornite dalla Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto indicato al successivo art. 5.

9. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente dell'appalto per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. n. 409 del 06/07/2016, è il Dott. Luigi Ferrucci, Direttore U.O.C. Servizio Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; in riferimento alla parte del servizio relativa alla fornitura di gas medicinali con AIC è nominata, con medesima Deliberazione D.G. n. 409 del 06/07/2016, la Dott.ssa Gabriella Platania, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica, quale assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. Il Fornitore individua Alessandro Morgante, Responsabile Area Commerciale per il Lazio, quale Referente dell'appalto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. In caso di assenza del Referente dell'appalto, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
5. Il Fornitore e il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione propria di mezzi e risorse idonei alla gestione dell'appalto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
 - a) garantire la continuità, regolarità e completezza del servizio;
 - b) erogare il servizio come previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la sua esecuzione e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dagli art. 2 e 4 del presente contratto. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dare preventiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto con preavviso di almeno 4 (quattro) giorni, circa modi, tempi ed entità di erogazione del servizio nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione, restando in ogni caso esclusa la sospensione del servizio e della fornitura ivi compresa la reperibilità e la pronta disponibilità trattandosi di eventuale interruzione di pubblico servizio;
 - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato nel servizio, dei terzi, ivi compresi pazienti, utenti, visitatori, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

- a) ai sensi degli artt. 18, comma 1 lett. u), e 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 Legge n. 136/2010 e s.m.i., munire il personale impiegato nel servizio di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, relativa autorizzazione;
- b) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- f) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
- g) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- h) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Si applica l'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi

integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.

Articolo 8 – Corrispettivi

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti al Fornitore, in riferimento alle prestazioni erogate (servizio e/o fornitura) con esito positivo delle verifiche effettuate dalla Fondazione stessa, i prezzi unitari, IVA esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Offerta Economica allegata. Resta inteso che:

- a) per l'erogazione dei servizi di cui all'Offerta Economica la Fondazione corrisponderà al Fornitore i prezzi unitari offerti per tali servizi suddivisi in canoni mensili;
- b) per la fornitura di gas e dispositivi di cui all'Offerta Economica la Fondazione corrisponderà al Fornitore i prezzi unitari offerti in funzione delle quantità effettivamente consegnate nel corso della vigenza contrattuale.

2. Per la prestazione dei servizi e/o forniture aggiuntivi di cui all'art. 2, comma 6, del presente contratto, eventualmente autorizzati dalla Fondazione, sono corrisposti i prezzi risultanti dai preventivi e dalle relative approvazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni erogate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.

4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.

7. I prezzi unitari di aggiudicazione restano fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso, salvo eventuali variazioni, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n.

163/2006, cui si darà corso solo decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero in applicazione di disposizioni normative intervenute in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.

8. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118” di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015.

2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Le fatture sono emesse con cadenza mensile accompagnate da documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

4. In riferimento alla fornitura di gas, dispositivi medici e servizi e/o forniture aggiuntivi eventualmente autorizzati dalla Fondazione, il Fornitore si impegna a fatturare, con cadenza mensile, il quantitativo effettivamente consegnato alla Fondazione.

5. All'atto del pagamento delle fatture potranno essere operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

7. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto delle prestazioni, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni e, comunque, una delle attività previste nel contratto, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo risponde degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi, dipendenti da tale interruzione, ed il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione.

Articolo 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto il seguente conto corrente

bancario dichiarato dal Fornitore: Banca: Deutsche Bank – codice IBAN: IT44E0310420500000000770005 – codice SWIFT: DEUTITM1112, nonché ad operare su di esso esclusivamente tramite i soggetti delegati dei quali ha fornito generalità e codice fiscale. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

2. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara CIG 6191835FDE, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al contratto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; il Fornitore si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Fondazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare alla Fondazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

4. L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Articolo 11 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Fermo restando tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico in materia di sicurezza, le parti danno atto che la Fondazione ha fornito in sede di gara, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato “Documento di Informazione sui Rischi Specifici” Allegato 7 al Disciplinare di gara, nonché ha fornito al Fornitore, in sede di stipula del contratto, il “Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione” ex art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

2. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato, a norma dell'art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., preliminarmente all'avvio dell'esecuzione del contratto e allegato al verbale di avvio.

3. I costi specifici della sicurezza afferenti all'attività propria di impresa, connessi allo specifico appalto e compresi nell'importo complessivo offerto, sono pari a € 35.088,73 (trentacinquemilaottantotto/73) come dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta Economica.

4. I costi della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi di natura interferenziale, non compresi nell'importo complessivo offerto, sono definiti in € 6.000,00 (seimila/00) come indicato in Disciplinare di gara.

Articolo 12 – Inadempienze e penalità

1. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili si potrà procedere all'applicazione delle penali stabilite di seguito riportate:

- in caso mancato rispetto dei termini previsti dal Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti, ivi compreso il caso di richiesta in urgenza, è prevista una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pari allo 0,3‰ (zero,tre per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancato rispetto del termine previsto per l'inizio del servizio e di avvio della regolare fornitura, è prevista una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- per il caso di consegna dei prodotti di qualità difforme da quella prevista nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) del valore dei prodotti oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto;
- per il caso di difformità della qualità dei gas è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto;
- per il caso di difformità nell'erogazione dei servizi rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto;
- per ogni ora di ritardo nella sostituzione dei prodotti difformi da quanto previsto nel Capitolato Tecnico (par. 5.1) e nell'Offerta Tecnica, è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto;
- per ogni giorno solare di ritardo per ogni intervento di manutenzione programmata rispetto a quanto previsto nel calendario redatto dal Fornitore e approvato dalla Fondazione, è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto;

- in caso di difformità degli interventi programmati è prevista una penale variabile tra 0,3 ‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto;
 - in caso di errore e/o aggiornamento tempestivo nell'alimentazione del data base informatizzato è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa;
 - in caso di utilizzo di apparecchiature di test per le quali non sia data evidenza delle condizioni di riferibilità metrologica è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa;
 - in caso di ritardo rispetto al termine di realizzazione del sistema informatizzato è prevista una penale variabile tra 0,3‰ (zero,tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa;
 - per ogni ora di ritardo nella soluzione dei malfunzionamenti del sistema informatico è prevista una penale pari allo 0,3‰ (zero,tre per mille) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto. Superati i 5 (cinque) giorni la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa.
 3. Delle penali applicate è data formale comunicazione al Fornitore. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
 4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del Fornitore, con incameramento della cauzione prestata.
 5. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto ai sensi del successivo art. 17. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per il servizio regolarmente eseguito fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.
 6. Resta inteso che trattandosi di servizio di pubblica utilità e strategico al fine del corretto funzionamento della Fondazione in nessun caso il servizio potrà essere sospeso o interrotto. In caso di interruzione o sospensione anche parziali del servizio, il contratto è risolto di diritto dalla Fondazione, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 13 – Responsabilità per danni

1. Il Fornitore è tenuto ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose nonché ad osservare le disposizioni e i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.
2. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
3. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
4. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
5. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione delle prestazioni vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Fondazione, ovvero le stesse non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 13, il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio di terzi, ivi comprese la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.
2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui sopra

è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 15 – Cessione di credito e di contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118" di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015.
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 16 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di gara, ove il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.
2. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 17 del Disciplinare di gara.
3. In caso di subappalto il Fornitore è obbligato al pieno rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso

1. La Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:
 - a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
 - b) qualora durante il periodo contrattuale si verificano più di n. 2 (due) contestazioni formali che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 12;
 - c) qualora si verificano accertati gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti

di fabbricazione dei prodotti, che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 12;

- d) interruzione o sospensione anche parziale delle prestazioni (servizio/fornitura) da parte del Fornitore;
- e) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori;
- g) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 14;
- i) accertata frode o grave negligenza da parte del Fornitore;
- j) subappalto non autorizzato;
- k) cessione del contratto;
- l) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dal Fornitore a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;
- m) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- o) violazione della clausola anticorruzione.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo

medesimo.

4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre ed in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisizione presso terzi del servizio, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

6. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

7. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di revocare l'affidamento, in tutto o in parte, nei casi e termini previsti all'art. 3, comma 5, del presente contratto, nonché di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e fino al termine delle prestazioni, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili al Fornitore, secondo il disposto degli artt. 1464 e 1672 del codice civile.

8. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.

9. In caso di recesso della Fondazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 18 – Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, ha prestato a favore della Fondazione cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 – Obblighi di riservatezza e segretezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

8. Fermo restando quanto sopra, considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione dei dati personali e/o sensibili, il Fornitore è nominato, con separato atto dalla Fondazione in qualità di titolare del trattamento dei dati, responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, secondo la definizione degli artt. 4, comma 1 lett. g), e 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 21 – Clausola anti pantouflage

1. Con riferimento all'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore medesimo.

Articolo 22 – Modifiche societarie

1. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica intervenuta, durante la vigenza contrattuale, negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ed a fornire la necessaria documentazione probatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto.

Articolo 23 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 24 – Spese di contratto

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.
2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Articolo 25 – Allegati

1. Si allega al contratto, quale parte integrante e sostanziale, l'Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso la Fondazione, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118" di cui a Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio

n. U00308 del 03/07/2015, il “Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione” ex art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.

Articolo 26 – Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

1. Il Fornitore in persona del sottoscritto Alberto Cogliati dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 2 – Oggetto e valore del contratto; art. 3 – Durata del contratto; art. 4 – Condizioni del servizio; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; art. 8 – Corrispettivi; art. 9 – Fatturazione e pagamenti; art. 12 – Inadempienze e penalità; art. 13 – Responsabilità per danni; art. 14 – Copertura assicurativa; art. 15 – Cessione di credito e di contratto; art. 16 – Subappalto; art. 17 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso; art. 19 – Brevetti industriali e diritti di privative; art. 23 – Foro competente; art. 24 – Spese di contratto.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto, da me redatto sulla base dello Schema di contratto Allegato 2 al Disciplinare di gara mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, di cui interamente scritte n. 18 e la n. 19 per n. 27 righe firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente agli allegati in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del procuratore speciale del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Fornitore: Linde Medica S.r.l.

Il Procuratore Speciale Alberto Cogliati

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Validità firma digitale: dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Validità firma digitale: dal 15/10/2014 al 14/10/2017